



Provincia di Benevento

SETTORE 1 SERVIZI DI STAFF E SUPPORTO

Servizio Affari Generali - Segreteria Generale - Servizi Legali - URP e
Protocollo Generale - Organi Istituzionali

DETERMINAZIONE N. 636 DEL 02/04/2026

OGGETTO: Ufficio del Giudice di Pace di Benevento - Sentenza n. 942/2025 resa nel procedimento n. R.G. 2147/20 vertente tra “omissis c. Provincia di Benevento”. Impegno e liquidazione somme in favore di omissis (sorta capitale e spese di lite), in attesa di riconoscimento DFB ~- partita debitoria n. 1/2026

IL DIRIGENTE AD INTERIM

PREMESSO CHE:

- Con atto di citazione, il sig. --- omissis... --- per il tramite del proprio difensore di fiducia, conveniva in giudizio la Provincia di Benevento dinanzi al Giudice di Pace di Benevento per ivi sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro, di cui agli atti, verificatosi lungo un'arteria stradale di competenza della Provincia di Benevento;
- La Provincia di Benevento, ritualmente citata, non si costituiva in giudizio, del cui comportamento processuale il Giudice ne tiene conto come per legge;
- Il giudizio veniva iscritto al n. R.G. 2147/20 dell'Ufficio del Giudice di Pace di Benevento e definito con sentenza n. 942/25 pubblicata in data 03.11.2025;
- con sentenza n. 942/25 nell'accogliere la domanda proposta, l'adito Giudice di Pace di Benevento condannava l'Amministrazione Provinciale di Benevento in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'istante, sig. --- omissis... ---, della somma di € 1.300,00 oltre interessi legali dalla domanda; nonché al pagamento delle spese di lite liquidate per € 1.292,00 di cui 27,00 per spese ed € 1.265,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge;
- con partita debitoria n. 33/2025 la sentenza n. 942/25, distinta e ripartita per sorta capitale e spese di lite, veniva dettagliata nel *quantum debeatur* ed inserita nella proposta di Delibera del Consiglio Provinciale n. 150 del 09.12.2025 al fine di provvedere al “Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 267/2000 relative a sinistri derivanti da “insidie stradali”, tra cui – appunto – la sentenza di che trattasi;
- La proposta veniva però annullata poiché – come indicato dal Settore Amministrativo-Finanziario – era necessario riproporla nell'annualità 2026;
- Pertanto con successiva partita debitoria n. 1/2026 – aggiornata all'annualità di competenza - la richiamata sentenza n. 942/25, distinta e ripartita per sorta capitale e spese di lite, veniva dettagliata nel *quantum debeatur* ed inserita nella proposta di Delibera del Consiglio Provinciale n. 1 del 02.01.2026 al fine di provvedere al “Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 267/2000 relative a sinistri derivanti da “insidie stradali”, tra cui – appunto – la sentenza di che trattasi;

- con numerose comunicazioni, l'Avv. Francesco Argenziano, in relazione al predetto titolo esecutivo, ha invitato la Provincia di Benevento al pagamento delle somme spettanti, sollecitando l'Ente a provvedere in ragione dei maturandi termini di legge e precisando altresì di essere intenzionato ad intraprendere azioni esecutive;
- è necessario provvedere alla prenotazione e alla successiva liquidazione degli impegni di spesa per soddisfare la pretesa creditoria dell'istante e del procuratore anticipatario in considerazione dei decorsi termini di legge, e per evitare ulteriori aggravii in danno dell'Ente;

RICORDATO CHE:

- L'Amministrazione Provinciale di Benevento è dotata, per ogni evento di danno, di contratto di assicurazione per la Responsabilità Civile verso terzi da ultimo affidato con determina n. 1513 del 09/08/2021 in favore della società Lloyd's Insurance Company S.A.;
- le condizioni contrattuali prevedono che la Provincia proceda alla liquidazione diretta dei risarcimenti riconosciuti per importi complessivamente ammontati al valore della franchigia - pari ad € 5.000,00 fino al 30.06.2021, ad € 1.000,00 fino al 31.12.2024 e ad € 3.000,00 per il periodo seguente - relativa a sinistri derivanti da "insidie stradali";

CONSIDERATO CHE, giusto quanto innanzi, la Provincia di Benevento è stata riconosciuta debitrice degli importi definiti nella pronuncia di cui al procedimento pendente nanti l'Ufficio del Giudice di Pace di Benevento - vertente tra "--- omissis... --- c. Provincia di Benevento" e recante n. R.G. 2147/20, definito con sentenza n. 942/25 emessa in data 03.11.2025 - per cui la Provincia è stata condannata al pagamento di € 1.300,00 oltre interessi legali dalla domanda; nonché al pagamento delle spese di lite liquidate per € 1.292,00 di cui 27,00 per spese ed € 1.265,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge, come dettagliato nella scheda di rilevazione della partita debitoria n. 1/2026.

RILEVATO CHE il sinistro rientra nella franchigia contrattuale e pertanto la gestione e liquidazione compete a questa Amministrazione come previsto dalle condizioni contrattuali della polizza RCT.

DATO ATTO che trattasi di sentenza esecutiva da cui derivano oneri anche a carico di questa Amministrazione Provinciale, riconoscibili secondo il vigente ordinamento giuscontabile, ed equiparabili ex art. 194 lett. a), T.U. 267/00 e s.m.i.;

VISTO

- l'art. 194 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. che testualmente dispone che "*1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione; c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali; d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità; e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza. (761) 2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori*"

RITENUTO, al fine di evitare pregiudizi all'Ente derivanti dall'esecuzione coattiva della sentenza, opportuno seguire l'orientamento espresso da talune Sezioni Regionali di controllo della Corte dei Conti secondo cui è possibile, anche prima del riconoscimento del debito da parte del competente Consiglio, provvedere al pagamento della somma derivante da un provvedimento giudiziario esecutivo, al fine di evitare l'aggravarsi della posizione debitoria in capo all'Ente (v. Sez. Contr. Sicilia, del. n. 2/2005 - Liguria, del. n. 73/2018 - Campania, del. n. 2/2018 - Lombardia, del. n. 368/2018).

RICHIAMATO

- L'orientamento prevalente della Corte dei Conti, che *rimarca* – in via generale - *la necessità della previa deliberazione consiliare di cui al primo comma del più volte richiamato art. 194 Tuel in particolare per la lettera a) sentenze esecutive, specificando che in tal caso, la deliberazione consiliare di riconoscimento non avrebbe natura costitutiva della obbligazione, ma assolverebbe alla finalità di ricondurre all'interno del sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria – che è, comunque, maturato al di fuori delle normali procedure di programmazione e di gestione delle spese – provvedendo alle contestuali verifiche circa il mantenimento degli equilibri di bilancio* (Corte dei Conti, deliberazione n. 27/Sez. Autonomia/2019);
- Il principio più volte espresso dalla giurisprudenza della Corte dei Conti, che ammette la possibilità per l'ente locale, al fine di evitare l'esposizione ad inutili aggravii di spesa eventualmente derivanti dall'avvio di procedure esecutive a danno, di procedere al pagamento degli oneri derivanti da sentenze esecutive, salvo poi l'obbligo di procedere, comunque, al riconoscimento del debito fuori bilancio determinatosi (Sezioni Riunite della Corte dei Conti per la Regione Siciliana n. 2/2005 del 23.02.2005);

CONSIDERATO CHE la giurisprudenza della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie, con Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG del 21 novembre 2019, ha affermato che: *«Il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da una sentenza esecutiva deve sempre essere preceduto dall'approvazione da parte del Consiglio dell'ente della relativa deliberazione di riconoscimento, atteso che l'art. 194 TUEL non introduce alcun distinguo per le diverse fattispecie, e che la deliberazione consiliare ha la funzione di ricondurre il fenomeno finanziario nell'ambito del bilancio entro il quale verificare equilibri e responsabilità»*

RICHIAMATA la Deliberazione n. 73/2018/PAR Sez. Controllo Liguria secondo la quale *«[... dopo aver ricordato che la via ordinaria da seguire sarebbe quella prevista dall'art. 194 Tuel, secondo cui il riconoscimento di un debito fuori bilancio avviene con deliberazione del Consiglio Comunale, hanno evidenziato che, ove tale strada si riveli non tempestivamente e utilmente praticabile, è possibile, in presenza di un debito derivante da un provvedimento giurisdizionale esecutivo, procedere al pagamento anche prima della deliberazione consiliare di riconoscimento, salvo l'obbligo di adoperarsi contemporaneamente per la definizione della deliberazione consiliare di riconoscimento. Nell'ipotesi in cui, in considerazione dell'oggetto della spesa cui si riferisce l'obbligazione perfezionata con il provvedimento del giudice, sussista un pertinente e capiente stanziamento nel bilancio in corso di gestione, l'organo competente alla gestione della spesa potrebbe procedere all'assunzione del nuovo impegno contabile, propedeutico alle successive fasi della spesa e quindi anche al pagamento, trattandosi di obbligazione giuridicamente perfezionata. Nel diverso caso in cui non sussista uno stanziamento con oggetto corrispondente al tipo di spesa derivante dal provvedimento del giudice, oppure tale stanziamento non offra la necessaria capienza, le apposite disponibilità di bilancio, necessarie per procedere al pagamento del debito ed evitare aggravii di spesa, potrebbero essere ugualmente individuate attraverso l'esercizio dei poteri di variazione del bilancio spettanti alla Giunta e ai responsabili finanziari o della spesa. Restano comunque salvi l'obbligo della pronta attivazione e celere definizione del procedimento di cui all'art. 194 TUEL, nonché quello di includere la determinazione relativa al pagamento anticipato nella documentazione da trasmettere alla competente Procura della Corte dei conti ai sensi dell'art. 23 della legge n. 289 del 2002...]».*

CONSIDERATO che nel caso di sentenza di condanna l'Ente non ha alcun margine di discrezionalità per valutare l'*an* e il *quantum* del debito poiché la misura del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria;

DATO ATTO altresì che:

- in presenza di sentenza esecutiva, il pagamento costituisce adempimento obbligatorio, vincolato dalla legge e sottratto a valutazioni discrezionali dell'Ente;
- il mancato pagamento immediato comporterebbe il rischio di aggravio di spese legali, interessi e azioni esecutive in danno dell'Ente;

CONSIDERATO CHE, per una corretta istruttoria della proposta deliberativa, è necessario redigere apposita scheda di dettaglio della partita debitoria – come per legge - debitamente sottoscritta dal Responsabile del Servizio ovvero dal Dirigente del Settore, da allegare alle proposta quale parte formale e sostanziale della

stessa, che attesti e cristallizzi l'an ed il *quantum* della pretesa debitoria, circa la certezza, la liquidità, l'esigibilità e la quantificazione delle somme da riconoscere ai sensi dell'art. 194 TUEL.

IN TAL SENSO con nota prot. n. 28457 del 18.11.2025 questo Servizio richiedeva chiarimenti al Servizio Avvocatura circa la contumacia in giudizio dell'Ente nonostante la Determinazione n. 30 del 09.01.2020 di conferimento incarico legale e la successiva Determinazione 980 del 27.05.2020 di conferimento incarico legale per il procedimento in parola, per cui si disponeva il rinnovo della notifica della citazione;

RICHIAMATA la successiva nota prot. n. 29948 del 02.12.2025 con cui veniva sollecitato riscontro alla predetta richiesta di chiarimenti – rimasta però a tuttora inevasa;

DATO ATTO CHE – allo stato - non risulta acquisito il parere da parte dell'Avvocatura Provinciale sulla non opportunità / non convenienza circa l'appellabilità e l'impugnazione della sentenza di che trattasi;

CONSIDERATO CHE con scheda debitoria n. 33/2025 (proposta n. 150 del 09.12.2025) veniva già avviato il procedimento per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio e riproposta con successiva scheda debitoria n. 1/2026 (proposta n. 1 del 02.01.2026);

PRESO ATTO della comunicazione del Settore Amministrativo-Finanziario con cui si invitava, per un corretta gestione della posizione debitoria e per ragioni contabili, a riproporre con successivo e separato atto la procedura ex art. 194 T.U.E.L. nell'annualità 2026;

CONSIDERATO CHE:

- è necessario procedere al pagamento *medio tempore*, al fine di evitare eventuali danni erariali, fermo restando che il riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 TUEL – come da formulata proposta n. 1 del 02.01.2026 - sarà formalmente deliberato in occasione della prima seduta utile del Consiglio Provinciale;
- l'operazione è coerente con i principi di buona gestione e con la giurisprudenza della Corte dei conti in materia di sentenze esecutive;
- l'atto di pagamento non costituisce riconoscimento del debito fuori bilancio, ma mera esecuzione dell'obbligazione già giuridicamente perfezionata;

CONSIDERATO CHE sussistono ragioni di interesse pubblico che inducono ad una sollecita definizione della situazione, al fine di evitare un diretto aggravio di spese per l'Ente a titolo di interessi legali e spese di contenzioso;

RITENUTO, pertanto, necessario, onde evitare ulteriore aggravio di spese per l'Ente provvedere all'impegno nonché alla successiva liquidazione delle somme dovute in favore del ricorrente Papa Giovanni, con espressa riserva di procedere con successivo provvedimento al riconoscimento del debito fuori bilancio in questione;

RITENUTO necessario e conveniente per l'Ente, in attesa del riconoscimento del debito fuori bilancio ex art.194 TUEL, procedere alla liquidazione delle somme dovute al fine di evitare ulteriori spese per l'Ente dovute al ritardo nel pagamento;

RICHIAMATA la nota prot. n. 5781 del 06.03.2026 con cui - al fine di evitare l'instaurarsi di azioni esecutive in danno dell'Ente e nelle more della definizione dell'iter amministrativo-contabile - si manifestava la disponibilità a procedere al pagamento *medio tempore* delle somme effettivamente dovute, richiedendo altresì di trasmettere le relative coordinate per il pagamento, così da consentire la compiuta istruttoria amministrativa nonché la regolare assunzione dell'impegno di spesa e la conseguente liquidazione nei termini tecnici strettamente necessari.

PRESO ATTO della nota prot. n. 5892 del 09.03.2026 con cui l'Avv. Argenziano trasmetteva le richieste coordinate bancarie altresì precisando di rinunciare all'attribuzione ed indicando di provvedere all'unico pagamento in favore del proprio assistito --- omissis... ---;

VISTA la Deliberazione Presidenziale n. 2 del 12.01.2026: “Nuova rideterminazione dell'assetto organizzativo della Provincia di Benevento. Approvazione del nuovo ORGANIGRAMMA e relativo FUNZIONIGRAMMA”;

RICHIAMATE le Deliberazioni del Consiglio Provinciale:

- n. 21 del 14.04.2025: “Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs n. 267/2000 – Periodo 2025/2027 e relativi allegati Programma triennale lavori pubblici,

Programmazione del fabbisogno del personale, Programma triennale acquisto forniture e servizi e il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari. Approvazione definitiva”;

- n. 22 del 14.04.2025: “*Schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2025-2027 e relativi allegati ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011. Approvazione definitiva”;*
- n. 23 del 14/04/2025 avente ad oggetto “*Rendiconto dell’esercizio finanziario 2024. Approvazione definitiva”;*
- n. 34 dell’08.07.2025 con la quale è stata ratificata la delibera presidenziale n. 146 del 28/05/2025 di “*variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2025-2027. ex art. 175, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, al documento unico di programmazione 2025-2027 e il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025-2027”;*
- n. 35 dell’08.07.2025 avente ad oggetto “*Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2025 – Assestamento di bilancio 2025 (Art.193 e art. 175 c. 8 del D.lgs. 18 Agosto 2000 n.267”;*
- n. 62 del 07.10.2025 avente ad oggetto “*Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2025/2027 (ex art. 175, comma 4, del D.lgs. n. 267/200). Delibera Presidenziale n. 248 dell’11.09.2025. Ratifica”;*
- n. 63 del 07.10.2025 avente ad oggetto “*Approvazione bilancio consolidato della Provincia di Benevento ai sensi del principio contabile applicato 4/4 allegato al D. lgs. n. 118/2011 e s.m.i. – Esercizio 2024”;*
- n. 72 del 30.12.2025 avente ad oggetto “*Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2025/2027 (ex art. 175, comma 4, del D. lgs. n. 267/2000). Delibera Presidenziale N. 322 del 28.11.2025. Ratifica”;*
- n. 74 del 30.12.2025 avente ad oggetto “*Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2025/2027 (art. 175, comma 3, lett. a del D. lgs. n. 267/200). Delibera Presidenziale n. 331 dell’11.12.2025. Ratifica”.*

RICHIAMATE altresì le Deliberazioni Presidenziali:

- n. 167 del 16.06.2025 di *approvazione del Piano Esecutivo di Gestione – Definitivo*, ai sensi dell’art. 169 D.Lgs. 267/2000, per l’anno 2025;
- n. 174 del 17.06.2025 avente ad oggetto: “*Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027 – Approvazione”;*
- n. 245 del 09.09.2025 avente ad oggetto: “*Approvazione modifica PIAO 2025/2027 approvato con delibera Presidenziale n. 174/2025”.*

VISTI e RICHIAMATI

- l’art. 151, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il quale stabilisce che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, disponendo, altresì, che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- Il Decreto del Ministro dell’Interno del 24.12.2025, articolo unico, con la quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2026/2028 da parte degli Enti locali è differito al 28.02.2026;
- l’art. 163, 1° comma, del TUEL che recita: “*Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell’anno precedente, la gestione finanziaria dell’ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione o l’esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell’anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato”.*

DATO ATTO CHE non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2025/2027 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2025/2027, con Delibera Presidenziale n. 174/2025 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO il Decreto Presidenziale n. 2 del 13.01.2026 con il quale è stato affidato all'Arch. Giancarlo Corsano l'incarico dirigenziale ad interim del Settore 1 "Servizi di Staff e Supporto" fino a scadenza del mandato presidenziale o, comunque, sino a nuovo e diverso provvedimento;

VISTA la Determina n. 1371 del 30.06.2025 con la quale, in attuazione dell'atto di indirizzo di cui alla Delibera presidenziale n. 374 del 31.12.2024, è stato prorogato fino al 31.07.2026 l'incarico di Elevata Qualificazione relativo al Servizio Affari Generali – Segreteria Generale – Servizi Legali – URP e Protocollo Generale – Organi Istituzionali, assegnato alla dott.ssa Libera Del Grosso con determina dirigenziale n. 97 del 16.01.2025;

VISTE le Determine n. 1614 del 02.08.2024 e n. 1732 del 23.08.2024 con le quali è stato individuato il funzionario Dott. Alfonso Abitabile, assegnato al Settore "Servizi di Staff e Supporto", quale Responsabile del procedimento delle procedure afferenti l'U.O. "Servizi Legali";

VISTI:

- il TUEL approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm. e ii;
- lo Statuto della Provincia di Benevento;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento del sistema di controlli interni (artt. 147 e ss. del T.U.E.L.) approvato con Deliberazione Consiliare n. 57 dell'08.07.2025;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;

ATTESTATA, ai sensi dell'articolo 147-bis - comma 1 - D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e del relativo Regolamento Provinciale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i.;

D E T E R M I N A

Per quanto esposto in premessa:

1. **di impegnare e liquidare** in favore del ricorrente --- omissis... --- (c.f.: --- omissis... --- -- nato a --- omissis... --- ed ivi residente alla Via --- omissis... ---), la complessiva somma di € 3.309,73 - di cui € 1.436,94 a titolo di sorte capitale ed € 1.872,79 per spese di lite - mediante accredito sul bonifico bancario indicato, come allegato, recante codice IBAN: --- omissis... ---;
2. **di imputare** la somma di € 3.309,73 sul capitolo 3833 del bilancio di previsione 2025/2027 gestione provvisoria che presenta la dovuta disponibilità;
di dare atto che la spesa ai sensi dell' art. 163 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 non rientra nel limite dei dodicesimi essendo una spesa:
 3. a) tassativamente regolate dalla legge;
 4. b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
 5. c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti."
6. **di trasmettere** il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario, corredato di tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, per le procedure di contabilità e di controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184 comma 4° del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000 e notiziandolo, in tal modo, della necessità della successiva regolarizzazione del debito;
7. **di dare atto** che:
 - il Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 4 e ss. della L. 241/1990, è il funzionario incaricato;
 - la presente spesa, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 D.Lgs. 267/2000, è compatibile con gli stanziamenti di cassa e le regole relative agli equilibri interni di bilancio;

- non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza – Triennio 2025/2027 adottato, con Deliberazione Presidenziale n. 174/25;
 - la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, ai sensi dell'art. 32 co. 1 della l. 69/2009, e nell'apposita sezione dedicata all'Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013.
8. **di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ
f.to (Dott.ssa Libera Del Grosso)

IL DIRIGENTE AD INTERIM
f.to (Arch. Giancarlo Corsano)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE 1 SERVIZI DI STAFF E SUPPORTO

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE BILANCIO - PROVVEDITORATO - GESTIONE ECONOMICO STIPENDIALE DEL PERSONALE -
CONTROLLO ANALOGO
UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

IMPEGNI ASSUNTI

Piano Finanziario	Missione/Programma	Capitolo	Esercizio
1.10.99.99.999	01.11	3833	2026

Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	SottoSub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Importo SottoSub-Impegno
157	N. 1183	€ 3.309,73	Impegno collegato	N. 0	N.	€ 0,00	€ 0,00

Descrizione Creditore

Codice Fiscale: ██████████ - P.Iva:

Descrizione Impegni Assunti

Ufficio del Giudice di Pace di Benevento - Sentenza n. 942/2025 resa nel procedimento n. R.G. 2147/20 vertente tra "omissis c. Provincia di Benevento". Impegno e liquidazione somme in favore di omissis (sorta capitale e spese di lite), in attesa di riconoscimento DFB ~- partita debitoria n. 1/2026

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Dott.ssa Giovanna Clarizia)

IL DIRIGENTE AD INTERIM

f.to (Dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis)

**SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - ECONOMATO E GESTIONE
FINANZIARIA DEI PAGAMENTI E DEL PATRIMONIO**
UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.10.99.99.999	01.11	3833	2026

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
---------	-----------------	-------------	---------------------	--------------	----------------------

N. 1183	€ 3.309,73	N. 0	€ 0,00	N. 1114	€ 3.309,73
---------	------------	------	--------	---------	------------

Descrizione Creditore

PAPA GIOVANNI 16/06/1965 - C.F.

Descrizione Impegni Assunti

Ufficio del Giudice di Pace di Benevento - Sentenza n. 942/2025 resa nel procedimento n. R.G. 2147/20 vertente tra "omissis c. Provincia di Benevento". Impegno e liquidazione somme in favore di omissis (sorta capitale e spese di lite), in attesa di riconoscimento DFB - partita debitoria n. 1/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Dott.ssa Giovanna Clarizia)

IL DIRIGENTE AD INTERIM

f.to (Dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis)